

30842/08¹³



UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 27/06/2008

SENTENZA

N. 00798 /2008

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. LUPO ERNESTO	PRESIDENTE	
1.Dott.CORDOVA AGOSTINO	CONSIGLIERE	REGISTRO GENERALE
2.Dott.GENTILE MARIO	"	N. 014874/2008
3.Dott.FIALE ALDO	"	
4.Dott.MARMO MARGHERITA	"	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ~~ORDINANZA~~

sul ricorso proposto da :

1) SANTANGELO GIUSEPPINA N. IL 11/05/1934
avverso ORDINANZA del 15/10/2007
TRIBUN. LIBERTA' di NAPOLI

sentita la relazione fatta dal Consigliere
CORDOVA AGOSTINO

~~lette~~/sentite le conclusioni del P.G. Dr. *Paolo Santi* che
conclude per l'inammissibilita' del ricorso.

Udito il difensore Avv. De Angelis Roberto del foro di Rovere

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 27.2007 il G.i.p. di Napoli disponeva il sequestro preventivo di un sottotetto realizzato in assenza di titolo abilitativo da Santangelo Giuseppina in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.

L'immobile era stato già sequestrato il 4.8.1997 in quanto abusivo, ma poi dissequestrato per prescrizione del reato. I lavori erano stati poi proseguiti per dividere internamente l'unità edilizia in due distinte unità autonome, ed erano in corso all'atto del sopralluogo, donde il nuovo sequestro.

Proponeva la Santangelo richiesta di riesame per l'annullamento del provvedimento, ma il Tribunale di Napoli la rigettava con la seguente motivazione:

- 1) la precedente prescrizione non aveva fatto venir meno l'abusività dell'opera;
- 2) l'inquisita aveva presentato domanda di condono, che ancora non era intervenuto;
- 3) la prosecuzione dell'opera integrava una nuova condotta in assenza del permesso di costruire e dell'autorizzazione paesaggistica;
- 4) non trattavasi di manutenzione ordinaria o straordinaria, che presupporrebbe un immobile regolare e non un'attività di ulteriore trasformazione.

Proponeva ricorso personalmente la Santangelo, deducendo quanto segue:

- a) il sottotetto era antecedente al 1967, inglobato in una costruzione regolarmente realizzata nel 1961;
- b) per tale sottotetto era stata data concessione in sanatoria nel 1993;
- c) essendo in condizioni statiche insicure, la proprietaria otteneva nel 1997 la concessione per la sostituzione del tetto e nello stesso anno presentava la d.i.a. per interventi sulla sagoma;
- d) ciò nonostante, era stato sequestrato il 4.8.1997, e nel 2002 interveniva la prescrizione;
- e) con i provvedimenti di cui sopra era stata regolarizzata la realizzazione dei volumi;
- f) con la prescrizione il giudice non si era pronunciato sulla regolarità delle opere, valutazione che spettava al potere amministrativo;
- g) il Riesame si era limitato a motivare che era intervenuta la prescrizione e che era stata avanzata richiesta di condono, per cui, non essendovi stata assoluzione nel merito ed essendo ancora senza esito la richiesta di condono, le opere dovevano ritenersi abusive;
- h) ma dopo la d.i.a., presentata successivamente al sequestro del 4.8.1997, era intervenuta la revoca della diffida a sospendere i lavori in quanto si era provveduto agli adempimenti prescritti;
- i) già nel verbale di sequestro del 1997 si dava atto che il sottotetto si presentava distribuito in vari ambienti, per cui nessuna variazione doveva ritenersi poi effettuata;
- l) il 18.1.1998 il Comune aveva ritenuto la liceità della volumetria.

Chiedeva pertanto l'annullamento dell'impugnata ordinanza.

Con memoria aggiunta depositata l'11.6.2008 il difensore insisteva su tale richiesta, rappresentando che la sostituzione del vecchio tetto di copertura aveva formato oggetto di concessione nel 1997; che, nonostante la realizzazione conforme alla normativa vigente, il 4.8.1997 era stato sequestrato il cantiere per asserita diversa forma esterna della costruzione, laddove trattavasi di lievissime varianti apportate per ragioni statiche e per un migliore inserimento ambientale; che l'8.1.1999 il Comune aveva revocato la diffida a sospendere i lavori, avendo la Santangelo provveduto agli adempimenti prescritti e sanato le variazioni apportate; che dopo la restituzione dell'immobile per avvenuta prescrizione nel 2002 aveva



1/2

ultimato con opere di finitura interna i lavori, ma che poi i VV.UU. nel 2007 avevano sequestrato parte dell'immobile sostenendo che sarebbe stato suddiviso in due unità il manufatto, senza trovare in loco gli operai e senza specificare in che cosa consistesse la trasformazione; e che, comunque, i lavori di adeguamento interno non necessitavano dell'autorizzazione paesaggistica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva questa Corte che dall'informativa dei VV.UU. in data 28.6.2007 risulta che erano in corso di realizzazione nel sottotetto lavori di trasformazione del volume in due distinte ed autonome unità abitative composte ciascuna di tre vani e w.c., e che detti lavori erano ancora al grezzo. Anche nel verbale di sequestro preventivo del 27.6.2007 si dava atto che la trasformazione era in fase di realizzazione.

Vero è che dal precedente verbale del 4.8.1997 risulta che i lavori riguardavano, oltre la maggiore altezza del tetto sia alla gronda che al vertice, la suddivisione del sottotetto in tre ambienti: ma la diversa situazione rilevata nel 2007 (due ambienti) e l'attestazione che i lavori erano in fase di realizzazione ed ancora al rustico dovrebbero far desumere la trasformazione del precedente stato.

Peraltro, funzione del sottotetto è quella di proteggere l'appartamento dai fattori atmosferici (caldo, freddo, umidità), per cui la trasformazione di esso in locali abitativi deve considerarsi opera nuova, incidente anche sugli standard urbanistici, e necessitante del permesso di costruire.

Quanto alla revoca della diffida, avvenuta nel Gennaio 1998, dal documento esibito non si desume a cosa si riferisse, e, comunque, essa non precluderebbe in sede penale la verifica della legittimità delle opere in esame.

Tanto premesso, e premesso altresì che in questa fase deve valutarsi solo il *fumus* dei reati ipotizzati e non i completi elementi di colpevolezza di chi è inquisito, la decisione del Tribunale, così come riportata in punto di fatto e come riscontrata dagli elementi di cui sopra, appare congrua ed incensurabile, spettando agli sviluppi del procedimento verificare i vari punti contestati.

Ne consegue il rigetto del ricorso, come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 27 Giugno 2008.

A. Cordova, rel.

E. Lupo, pres.

